



COMUNE DI TURI

(Città Metropolitana di Bari)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE GIOVANI

(Approvato con D.C.C. n. 24 del 20/06/2025 modificato ed integrato con D.C.C. n. 48 del 26/11/2025)

Art. 1 Obiettivi e Principi della Commissione

1. È costituita la Commissione Giovani che si pone l'obiettivo di colmare il *gap* comunicativo tra le amministrazioni locali e i cittadini in età giovanile.
2. La Commissione ha lo scopo di presentare idee, istanze e quesiti provenienti dai giovani e afferenti ad ogni aspetto della vita cittadina, facendosi peraltro portavoce di un punto di vista più moderno e in linea con i progressi tecnologici. L'avvicinamento fra la P.A. e i giovani aiuterà da un lato i giovani a sentirsi più coinvolti, consapevoli e liberi di esprimere il proprio potenziale e, dall'altro, fornirà sostegno all'amministrazione, per recepire le esigenze della categoria giovanile e contare su un potenziale finora mai pienamente preso in considerazione.
3. La Commissione ha l'intento di essere un organismo para – amministrativo apartitico di rappresentanza civica della categoria prevalentemente giovanile, nonché di favorire la creazione di una nuova e consapevole classe dirigente, agevolando così un auspicabile cambio generazionale.
4. È vietato fare propaganda politica all'interno della Commissione.

Art. 2 Lavori della Commissione

1. La Commissione si dovrà occupare di raccogliere e sintetizzare le domande e le istanze ad essa presentate dai giovani cittadini che, per il tramite della stessa, saranno trasmesse agli organi comunali preposti; la Commissione ha anche il compito di selezionare, tra tutte quelle pervenute, quelle più rilevanti, ovvero dare priorità a quesiti che siano di maggiore interesse per la comunità. Le risposte alle domande e alle istanze selezionate saranno pubblicate direttamente sul sito istituzionale.
2. Inoltre, la Commissione potrà sviluppare progetti in autonomia e presentarli alla pubblica amministrazione. I progetti stessi saranno preliminarmente presentati alla popolazione sul sito istituzionale e di seguito sottoposti all'attenzione degli organi comunali.
3. La Commissione potrà sviluppare progetti su richiesta dell'amministrazione ed in collaborazione con il Sindaco o con l'Assessore/Consigliere delegato specifico, a seconda del settore interessato.

Art. 3 Funzionamento della Commissione

1. Gli incontri avverranno per lo più in presenza presso la sala consiliare o in un altro luogo idoneo, fra quelli preventivamente messi a disposizione dall'Amministrazione comunale. Se necessario, la Commissione potrà indire riunioni a distanza su piattaforme *online* preventivamente concordate. In entrambi i casi sarà nominato un segretario verbalizzante, individuato secondo il criterio della rotazione e in ordine alfabetico dei presenti, e saranno registrate le presenze.
2. Convocazione assemblea:
 - a) riunioni ordinarie: la Commissione pubblicherà il calendario degli incontri ad inizio semestre con n. 1-2 incontri per ogni mese e per i quali non occorrerà alcun preavviso ai membri;
 - b) riunioni straordinarie: le riunioni straordinarie saranno comunicate ai membri con un preavviso minimo di una settimana nelle forme e nei modi che si riterranno più idonei.
3. I lavori della Commissione sono sospesi nei due mesi precedenti le elezioni amministrative comunali.
4. Le riunioni ordinarie della Commissione si riterranno valide con la partecipazione del 40% dei componenti della Commissione. Le riunioni straordinarie della Commissione si riterranno valide con la partecipazione del 30% dei componenti della Commissione.

Art. 4 Nomina dei membri

1. La Commissione sarà composta da tutti coloro che, in possesso dei requisiti di seguito specificati, abbiano prodotto domanda entro i termini indicati nell'Avviso Pubblico di cui al seguente comma 3.
2. Requisiti di ammissione:
 - Avere un'età compresa fra i 18 e i 36 anni non compiuti
 - Essere residenti nel Comune di Turi
 - Non ricoprire la carica di Consigliere Comunale.
3. Gli interessati potranno candidarsi a membro della Commissione Giovani, nei termini che saranno indicati in apposito Avviso da pubblicare all'albo pretorio informatico e sul sito del Comune, compilando e inviando il modulo di candidatura all'indirizzo protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it, nonché consegnandolo a mano presso il protocollo. Il modulo sarà scaricabile dalla sezione modulistica del sito del Comune di Turi, nonché a disposizione, in forma cartacea, presso l'Ufficio Cultura.
4. La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco o da un suo delegato entro 2 mesi dalla formalizzazione della sua costituzione, a seguito della formulazione di un elenco degli ammessi.
5. L'ammissione è comunicata ai candidati dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali.
6. La Commissione è in carica per una durata di cinque anni.

Art. 5 Compiti e funzioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Presidente: Viene eletto dall'assemblea nella prima seduta, il componente che ottiene il maggior numero di voti. Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie successive a quella di insediamento; Definisce il calendario delle assemblee ordinarie, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a); modera gli interventi durante le assemblee; vigila sull'osservanza del presente regolamento. Il Presidente resta in carica fino allo scadere del mandato della Commissione. In caso di rinuncia o di impedimento di durata superiore ai sei mesi continuativi, l'assemblea nomina un nuovo Presidente fino allo scadere del mandato.
2. Vice Presidente: Svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza, rinuncia o impedimento non superiore ai sei mesi continuativi di quest'ultimo.

Art. 6 Decadenza dalla carica

3. Un membro della Commissione Giovani decade dalla carica nei seguenti casi:
 - violazione delle norme di legge vigenti e dei principi del presente regolamento;
 - assenteismo non giustificato protratto per più di n. 3 incontri consecutivi.
 - dimissioni volontarie;
 - cambio di residenza in altro Comune;
 - essere eletto Consigliere Comunale.
4. Non costituisce causa di decadenza il compimento del trentasettesimo anno di età nel corso del mandato. Qualora il numero di componenti effettivi risulti inferiore alle dieci unità, anche prima dello scadere dei cinque anni, sarà emanato un nuovo avviso per rimpinguare la Commissione, secondo le modalità di cui all'art. 4. I nuovi immessi rimarranno in carica fino allo scadere del mandato della Commissione. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di dieci componenti, la Commissione viene sciolta dal presidente o dal vicepresidente ovvero, in

manca, dal Sindaco.

5. Constatata la sussistenza di uno o più punti elencati al comma 1 del presente art. 6, un numero pari almeno al 20% dei membri propone la decadenza del membro indicandone le cause. La decadenza diventa efficace se la proposta viene accolta da parte del 50% +1 dei membri presenti in sede di assemblea regolarmente convocata (in caso di parità dei voti si rimette la decisione al sindaco).

Art. 7 Scioglimento della Commissione

1. La Commissione non ha alcun obbligo di risultato, potendo, in qualunque momento interrompere il lavoro. Ciò in quanto nessun membro della commissione è soggetto ad obblighi operativi nei confronti della P.A. In tal caso il lavoro sino a quel momento sviluppato, sarà consegnato agli organi comunali preposti.

Art. 8 Norme transitorie e di prima applicazione

1. Il presente Regolamento, così come modificato, ha efficacia retroattiva.
2. Le candidature pervenute in seguito all'Avviso Pubblico del 06/10/2025, si intendono valide e accoglibili senza limiti numerici, ai sensi dell'art. 4 comma 1, così come modificato.
3. Al fine di recepire pienamente lo spirito e i principi della Commissione Giovani, che hanno ispirato il progetto proposto con protocollo *n. 22780 del 17/10/2024 e la proposta di Regolamento acquisita al prot. n. 5988 18/03/2025*, in sede di prima applicazione la carica di Presidente sarà affidata ad uno dei proponenti il progetto, su loro indicazione.
4. In sede di prima applicazione la Commissione avrà una durata di due anni.